

<p>CONFERENZA SINDACI DEL VALDARNO</p>	 <p>AREZZO</p>	<p>COMUNE di SAN GIOVANNI VALDARNO</p>
--	---	--

CULTURA FEDERALISTA E GOVERNO LOCALE

1. Iter di sintesi dei provvedimenti di attuazione del Titolo V della Costituzione;
2. Testo del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni coordinato con le modifiche approvate dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera dei Deputati (*AC 3146-A*)
2. Testo a fronte dell'art. 2, commi 183-187, legge 191/2009 modificati dal DI 2/2010 con le ulteriori modifiche approvate in sede referente dalla I e V Commissione della Camera (*25/2/2010*).

GENNARO IOVINELLA

26 Febbraio 2010

Ore 17,30/19,30

San Giovanni Valdarno, Aula Magna della Facoltà di Geotecnologie, Via Vetri Vecchi, 34

1. Iter di sintesi dei provvedimenti di attuazione del Titolo V della Costituzione;

Con la riforma del Titolo V della Costituzione si è aperta la strada a incisive e profonde trasformazioni dei meccanismi istituzionali e finanziari che governano il paese.

A nove anni dalla riforma introdotta dalla legge cost.le 3 del 2001 parrebbe finalmente essersi avviata concretamente la fase di attuazione della riforma costituzionale con l'approvazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 di delega per l'attuazione dell'art. 119 Cost.

L'attuazione del Titolo V della Costituzione potrà, infatti, svilupparsi compiutamente se, contestualmente al processo di attuazione dell'art. 119 Cost., si procederà con altrettanta coerenza e ampio confronto, all'attuazione degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, in particolare, in materia di organi e funzioni degli enti, di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento locale e adozione della "*Carta delle autonomie locali*".

Successivamente all'approvazione della legge sul federalismo fiscale, dopo una serie di proposte preliminari, il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta del 19 novembre 2009 il disegno di legge recante "*Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati*".

Il disegno di legge in questione (AC 3118) - sul quale non è stato espresso in via preliminare il parere delle regioni e delle associazioni delle autonomie locali in sede di conferenza unificata - risulta assegnato alla Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati la quale non ne ha ancora avviato l'esame.

Ritornando alla legge 42, i primi provvedimenti di attuazione hanno riguardato la nomina della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale che ha il compito di acquisire ed elaborare gli elementi conoscitivi per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dall'art. 2 della legge (*art. 4, legge 42*) e, successivamente, l'istituzione dei Tavoli di confronto con le regioni a statuto speciale e le province autonome con il compito di definire il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi complessivi di perequazione e di solidarietà stabiliti dalla legge (*art. 27, co. 7*). Resta ancora da completare l'iter per l'insediamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e del Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali (*art. 3*).

Con riferimento alla legge sul federalismo fiscale occorre anche richiamare la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" che detta fondamentali disposizioni in materia di principi di coordinamento, obiettivi di finanza pubblica e armonizzazione dei sistemi contabili, di programmazione degli obiettivi di finanza pubblica (*DFP Documento di finanza pubblica, legge di stabilità*), di controllo e monitoraggio dei conti pubblici e bilancio dello Stato, nonché in materia di delega al governo per il passaggio al bilancio di sola cassa.

In particolare, risultano modificate alcune disposizioni della legge 42/2009. Resta confermata la scadenza del 21 maggio 2010 per l'emanazione di un primo decreto di attuazione della legge delega, ma non si fa più esplicito riferimento al decreto sui principi di coordinamento e armonizzazione dei sistemi contabili previsto in precedenza (*art. 2, co. 6*). Si prevede, ora, che entro il 30 giugno 2010 - e comunque prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le partecipazioni e la perequazione degli enti territoriali - il governo dovrà predisporre una relazione contenente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e l'ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

Tra i provvedimenti da adottare entro il 21 maggio 2011 si prevede un decreto legislativo per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla legge statale (*art. 20, comma 2*).

In relazione al nuovo calendario degli adempimenti, in data 17 dicembre 2009 il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema preliminare di decreto legislativo cd “federalismo demaniale” (*Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42*). Lo schema di decreto è stato trasmesso alla conferenza unificata per l’emanazione del prescritto parere.

Accanto ai primi provvedimenti in materia di federalismo fiscale già emanati e di quelli in materia ordinamentale che ancora attendono l’avvio dell’iter parlamentare (C. 3118) occorre aggiungere quelli già stabiliti dalla legge 191/2009 *finanziaria 2010* per la riduzione degli organi degli enti locali, la soppressione difensore civico, del direttore generale e delle circoscrizioni di decentramento amministrativo), a loro volta, oggetto di ulteriori modifiche da parte del Dl 2/2010.

Circa quest’ultimo provvedimento si evidenzia che in data 25 febbraio 2010 le competenti commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera dei deputati hanno concluso l’esame in sede referente della relativa legge di conversione (AC 3146) introducendo ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina sul patto di stabilità interno per gli enti locali (*art. 77-bis e ss. del dl 112/2008, art. 5 del dl 5/2009*).

L’intenso confronto già realizzato in sede di approvazione della legge 42 e, seppure con maggiore difficoltà, della legge 196 e dei provvedimenti *Brunetta* (legge 15/2009 e Dlgs 150/2009) non sembra, però, qualificare allo stesso modo il confronto sui provvedimenti collegati (*impropriamente*) alla manovra finanziaria per l’anno 2010.

Rispetto ad un processo trasparente ed ordinato - da tempo invocato dal sistema delle autonomie territoriali – di definizione organica e complessiva del quadro legislativo di attuazione del Titolo V, le recenti disposizioni introdotte in sede di manovra finanziaria hanno rideterminato un quadro critico e oltremodo confuso che nuoce significativamente all’avvio dell’esame parlamentare del ddl AC 3118.

Si *mitigano* le misure imposte in sede di approvazione della finanziaria ma restano colpiti i principi di autonomia di regioni ed enti locali.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione toscana avverso le disposizioni della legge finanziaria sulla soppressione del difensore civico e dei consorzi tra enti locali, sulle varianti urbanistiche di beni immobili degli enti pubblici alienati, dove non sarebbero più necessarie verifiche di conformità rispetto ai piani provinciali e regionali e sulle risorse per rimuovere le situazioni di maggior rischio idrogeologico nella penisola che il governo potrà utilizzare senza neppure consultare le Regioni, rappresenta un ulteriore momento del difficile confronto con il sistema delle autonomie territoriali.

La realizzazione del federalismo può rappresentare la giusta soluzione per rilanciare il paese, ma la sua attuazione richiede, innanzi tutto la costruzione di un solido e coerente raccordo tra tutti i livelli di governo, nonché la costruzione di un coerente e condiviso sistema informativo generale.

Rinviano per un esame più completo delle posizioni di Legautonomie in materia di federalismo fiscale e carta delle autonomie ai documenti più recenti (*sul sito www.legautonomie.it*), si riporta in allegato il testo a fronte del Dl 2/2010 con gli emendamenti approvati in sede referente dalle competenti commissioni della Camera e il testo delle disposizioni della legge finanziaria 2010 come risultanti da tali modifiche, mentre si annunciano ulteriori stralci in materia di controlli.

Anche con riferimento a quest’ultimo annuncio, resta da chiedersi cosa resta del disegno di legge sulle funzioni fondamentali degli enti locali e per il riordino e semplificazione di organismi pubblici che nelle intenzioni del governo doveva rappresentare l’essenziale architrave per realizzare il federalismo fiscale in Italia?

2. Testo del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni coordinato con le modifiche approvate dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera dei Deputati (AC 3146-A)

<p style="text-align: center;">Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. (GU n. 20 del 26 gennaio 2010)</p>	<p>Testo del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni coordinato con le modifiche approvate dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera dei Deputati (AC 3146)</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 1. <i>(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali).</i></p> <p>1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali».</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1. <i>(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali).</i></p> <p>1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per l'anno 2011 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo in quell'anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il</p>

presidente della provincia».

1-bis. All'articolo 2, comma 185, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «pari a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quarto».

1-ter. Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è inserito il seguente:

«**185-bis.** All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Revisione delle circoscrizioni provinciali».

1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare»;

b) alla lettera *a)*, dopo le parole: «difensore civico» è inserita la seguente: «comunale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini»;

c) alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

d) alla lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti»;

e) alla lettera *e)*, le parole: «facendo salvi» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi

<p>2. Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.</p>	<p>dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi».</p> <p>1-quinquies. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186 è inserito il seguente:</p> <p>«186-bis. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Sono abrogati gli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006».</p> <p>1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al secondo periodo:</p> <p>1) le parole: «ai comuni montani» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni appartenenti alle comunità montane»;</p> <p>2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;</p> <p>b) il terzo periodo è soppresso.</p> <p>2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui al comma 185 si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Articolo 2. <i>(Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province).</i></p> <p>1. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2. <i>(Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province).</i></p> <p>1. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella. In tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia.</p> <p>1-bis. All'articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentita previamente la provincia interessata,»;</p> <p>b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro quindici giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato».</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3. <i>(Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni).</i></p> <p>1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3. <i>(Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni).</i></p> <p>1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 4. <i>(Disposizioni per la funzionalità degli enti locali)</i></p> <p>1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.</p> <p>2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-<i>quater</i>, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.</p> <p>3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-<i>quater</i>, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</p> <p>4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23 è inserito il seguente: «23-<i>bis</i>. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.».</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4. <i>(Disposizioni per la funzionalità degli enti locali)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p> <p>2. <i>Identico.</i></p> <p>3. <i>Identico.</i></p> <p>4. L'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente: «23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi: <i>a</i>) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;</p>
---	--

b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;

e) in favore dei comuni della provincia dell'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009.

4-bis. A decorrere dal 1° aprile 2010, le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario

indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

4-ter. Le somme di cui al comma **4-bis** sono attribuite ai comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 20 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 5 marzo 2008. A decorrere dal 1° aprile 2010, è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilità speciale n. 1903 alla data del 1° aprile 2010 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni.

4-quater. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24:

1) le parole: «entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 maggio 2010,»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente, alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di effettuare il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali»;

b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:

«**24-bis.** La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo

ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere il certificato in questione.

24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 39, il secondo periodo è soppresso;
- b) al comma 46, il secondo periodo è soppresso».

4-quinquies. Il comma 10 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011.

4-sexies. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

- a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;
- b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- c) hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

4-septies. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. A partire dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5»;

b) dopo il comma 7-ter sono inseriti i seguenti:

«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».

4-octies. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

«5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del

<p>5. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-<i>bis</i> della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dal comma 4, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>6. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «in favore</p>	<p>Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13».</p> <p>4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-<i>bis</i>, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-<i>bis</i>, comma 7-<i>bis</i>, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>4-decies. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate, secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-<i>quater</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 2, comma 189, della citata legge n. 191 del 2009. La determinazione finale della conferenza dei servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.</p> <p>5. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia», dopo la voce: «articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;» è inserita la seguente: «articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;».</p> <p>6. <i>identico.</i></p>
---	---

<p>del comune di Roma» sono soppresse.</p> <p>7. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti»;</p> <p>b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sestimi al Commissario straordinario del Governo».</p> <p>8. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;</p> <p>b) al primo periodo le parole: «concorrenza dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sestimi dell'importo» e le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;</p> <p>c) al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;</p> <p>d) al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;</p> <p>e) al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».</p>	<p>7. <i>identico.</i></p> <p>8. <i>identico.</i></p> <p>8-bis. All'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo».</p>
--	--

<p>9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e</p>	<p>8-ter. Al fine di assicurare l'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008 esclusivamente in regime di separazione contabile e giuridica rispetto alla gestione ordinaria del comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le specifiche disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si rendono applicabili alla gestione commissariale di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma <i>8-bis</i> del presente articolo, assicurando in ogni caso la piena separazione patrimoniale della stessa rispetto alla gestione ordinaria e la destinazione esclusiva delle risorse della predetta gestione commissariale all'attuazione del piano di rientro e delle obbligazioni assunte ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, consentendo l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari nei confronti della gestione commissariale ovvero di quella ordinaria esclusivamente per le obbligazioni rispettivamente imputabili, ai sensi del citato articolo 78. Fino al 31 dicembre 2011 non possono essere attivate nei confronti del comune di Roma le obbligazioni assunte nel piano di rientro e le delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi dell'articolo 206 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a fronte dei mutui e dei prestiti rientranti nel predetto piano.</p> <p>9. <i>identico.</i></p>
---	---

<p>nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.</p>	<p>9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.</p>
<p>Articolo 5. (Entrata in vigore).</p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	

2. Testo a fronte dell'art. 2, commi 183-187 modificati dal Dl 2/2010 con le ulteriori modifiche approvate in sede referente dalla I e V Commissione della Camera (25/2/2010).

<p>Legge 23 dicembre 2009, n.191 <i>finanziaria 20010</i></p> <p>Art. 2 commi 183 - 187</p>	<p><i>Testo coordinato con le modifiche approvate dalle Comm. affari costituzionali e bilancio della Camera dei Deputati in sede di conversione del Dl 2/2010 (AC 3146-A)</i></p> <p><i>25 febbraio 2010</i></p> <p><i>in grassetto: modifiche del Dl 2-2010</i> <i>in grassetto sottolineato: modifiche AC 3146-A</i></p>
<p>183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 184 a 187 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.</p>	<p>183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per l'anno 2011 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo in quell'anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome</p>

<p>184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.</p> <p>185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.</p> <p>186. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:</p> <p>a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>b) soppressione delle circoscrizioni di</p>	<p><u>di Trento e Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</u></p> <p>184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. <u>Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente di provincia.</u></p> <p>185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.</p> <p><u>185-bis. All'articolo 21 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:</u> <u>a) sono abrogati commi 1 e 2;</u> <u>b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Revisione delle circoscrizioni provinciali)».</u></p> <p>186. <u>Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica i Comuni devono adottare</u> le seguenti misure:</p> <p>a) soppressione della figura del difensore civico <u>comunale</u> di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; <u>le funzioni del difensore Civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune, che assume la denominazione di «difensore civico territoriale»; il difensore civico territoriale è competente a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;</u></p> <p>b) soppressione delle circoscrizioni di</p>
---	--

<p>decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;</p> <p>c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;</p> <p>d) soppressione della figura del direttore generale;</p> <p>e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.</p> <p>187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e</p>	<p>decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, <u>tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</u></p> <p>c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;</p> <p>d) soppressione della figura del direttore generale, <u>tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;</u></p> <p>e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, <u>ad eccezione dei Bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i</u> rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.</p> <p><u>186-bis. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Sono abrogati gli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006.</u></p> <p>187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato <u>ai comuni</u></p>
---	---

ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno **previa intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**